



COMUNE DI PINASCA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote per la componente TASI sull'abitazione principale

L'anno **duemilaquindici**, addì **undici**, del mese di **giugno**, alle ore **20.30** nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
ROSTAGNO Roberto	Sindaco	X	
BONINO Igor Alessandro	Vicesindaco	X	
RICHIARDONE Raul Amos	Consigliere	X	
PROT Daniela	Consigliere	X	
DAMIANO Serena	Consigliere	X	
ROSTAGNO Guido	Consigliere	X	
GALLIANO Roberto	Consigliere	X	
VALENTINO Denise	Consigliere	X	
PERA Sergio	Consigliere	X	
RIBETTO Willy	Consigliere	X	
DAMIANO Diego	Consigliere		X
VOLA Giancarlo	Consigliere	X	
PROT Ernesto	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	12
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **CARPINELLI dr.ssa Pia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ROSTAGNO Roberto** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione delle aliquote per la componente TASI sull'abitazione principale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (*IUC*), che comprende:

- l'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), quale componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visti gli emendamenti apportati dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

Atteso che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della *TASI*, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, che l'aliquota di base della *TASI* è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote *TASI* e *IMU* per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'*IMU* al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della *TASI* non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta *TASI* equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'*IMU* relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
- al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.

214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per la disciplina e l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 8, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Dato atto, quindi, che:

- il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato quantificato in € 165.000,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;
- tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 72,38% del piano finanziario dei seguenti servizi indivisibili:
 1. servizio 08.01 – Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – previsione 2015 € 81.000,00;
 2. servizio 08.02 – Illuminazione pubblica e servizi connessi – previsione 2015 € 146.960,00

Per un importo complessivo di spesa a previsione pari a € 227.960,00;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 14.05.2014 e n. 28 del 29.07.2014, esecutive ai sensi di legge, in cui rispettivamente fu azzerata l'aliquota TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale (aree edificabili incluse) e furono approvate le aliquote del tributo per l'anno 2014 sull'abitazione principale definendo le relative detrazioni e agevolazioni;

Considerato che, anche alla luce dei tagli statali sul Fondo di solidarietà comunale 2015 (FSC 2015), si reputa opportuno, per l'anno in corso, ritoccare al rialzo le aliquote del tributo per rispettare gli equilibri di bilancio e garantire l'erogazione dei servizi comunali, definendole come di seguito indicato:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	2,4 per mille (due virgola quattro)
tutte le altre tipologie di fabbricati e immobili	0 (zero)
aree edificabili	0 (zero)

Ritenuto opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni sulla base della normativa vigente e del Regolamento IUC - Componente TASI:

- **€ 50,00 di riduzione sull'imposta complessivamente dovuta per n. 1 figlio minorente convivente;**

Dato atto, infine, che ai fini dell'applicazione della TASI, valgono le seguenti definizioni:

- a) Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- b) Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Richiamato il comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario – tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Prot Ernesto) e contrari n. 2 (Pera Sergio e Rostagno Guido);

d e l i b e r a

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	2,4 per mille (due virgola quattro)
tutte le altre tipologie di fabbricati e immobili	0 (zero)
aree edificabili	0 (zero)

3. **di dare atto** che sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. **di determinare** le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC – Componente TASI, come segue:

- **€ 50,00 di riduzione sull'imposta complessivamente dovuta per n. 1 figlio minorente convivente;**

5. **di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi alla cui parziale copertura la TASI è dedicata per l'anno corrente:

- servizio 08.01 – Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi – previsione 2015 € 81.000,00;
- servizio 08.02 – Illuminazione pubblica e servizi connessi – previsione 2015 € 146.960,00.

Per un importo complessivo di spesa a previsione pari a € 227.960,00 coperto al 72,38% dal gettito atteso della TASI pari a € 165.000,00 (al netto delle detrazioni istituite per l'anno in corso);

6. **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dall' 1 gennaio 2015;
7. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 14.05.2014;
8. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
9. **di dichiarare**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ROSTAGNO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dr.ssa Pia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **16/06/2015** al **01/07/2015** al n. 227 del registro pubblicazioni (art. 124 c. 1 del D.lgs 18.8.2000, n. 267) e diverrà definitivamente esecutiva in data 26/06/2015, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pinasca, li 16/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARPINELLI dr.ssa Pia